

La previsione di un realizzo netto pari al 55% va intesa, quindi come un'ideale media aritmetica ponderata rispetto alla quale vi sono scostamenti assai forti, tanto di segno positivo quanto di segno negativo.

I proponenti, dunque, quando hanno offerto un prezzo complessivo pari al 55% della stima hanno assunto, che *mediamente*, il realizzo netto riferito alla totalità dei beni contenuti nell'elenco al 30 novembre 1991 sarebbe stato appunto del 55%, con casi di realizzo anche superiore al 100% del valore stimato dal Commissario Giudiziale e casi di realizzo pari a zero (e quindi con *realizzo negativo*, se si considera l'incidenza dei costi generali).

Ora, è chiaro che se fosse stato previsto - per il conguaglio - il *criterio alternativo* basato su una percentuale *standard* del 55% ne poteva derivare - del tutto casualmente - un danno alla procedura o alla S.G.R., a seconda della tipologia dei beni alienati. Se "nelle more", infatti, fossero stati liquidati cespiti dai quali S.G.R. riteneva di poter recuperare più del 55% netto, era essa a subire un danno. Viceversa se fossero stati liquidati beni dai quali S.G.R. riteneva di poter recuperare meno del 55%, ne sarebbe derivato un danno alla Procedura e un ingiustificato arricchimento della S.G.R.

Per esemplificare, si supponga che all'atto dell'offerta S.G.R., la totalità dei beni (contenuti nell'elenco al 30.11.1991) potesse essere scomposta in 5 blocchi in funzione delle rispettive prospettive di *realizzo netto* (in ordine decrescente).